Comune di Diamante Prot.0024134-16/10/2026-C_D289-PG-0015-0014-P

COMUNE DI DIAMANTE

Provincia di Cosenza

POLIZIA LOCALE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS. N. 285/1992 E DELL'ART. 354 DEL D.P.R. N. 495/1992, NONCHÉ DEL SERVIZIO ACCESSORIO DI PRESIDIO CON CARRO ATTREZZI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Art. 1 – Amministrazione procedente

Comune di Diamante
Provincia di Cosenza
Comando di Polizia Locale
Piazza/Via Mancini, 10 - 87023
PEC: protocollodiamante@pec.it
Tel. 0985/81035 – 3793985955

Art. 2 – Finalità dell'avviso

Il Comune di Diamante intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati alla gestione in concessione del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli nei casi previsti dall'art. 159 del Codice della Strada.

L'indagine di mercato è finalizzata ad acquisire la disponibilità degli operatori economici interessati e a consentire all'Amministrazione di verificare la presenza di soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'eventuale successivo affidamento.

L'Amministrazione potrà procedere all'avvio della successiva procedura di affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse validamente presentata e ritenuta ammissibile, senza che sia necessario il raggiungimento di un numero minimo di manifestazioni di interesse.

Il presente avviso non costituisce bando di gara, procedura di affidamento, proposta contrattuale o promessa al pubblico.

La presentazione della manifestazione di interesse non attribuisce alcun diritto all'affidamento né al successivo invito.

Art. 3 – Normativa di riferimento

Il servizio sarà disciplinato, tra l'altro, da:

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada;
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, con particolare riferimento all'art. 354;
- D.M. 4 settembre 1998, n. 401;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- Legge n. 241/1990;
- D.Lgs. n. 81/2008;
- D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679;
- ogni altra disposizione vigente applicabile.

Art. 4 – Oggetto

La futura concessione avrà ad oggetto:

a) la rimozione dei veicoli nei casi previsti dall'art. 159 del Codice della Strada;

b) il recupero e il trasporto dei veicoli;

c) il deposito e la custodia dei veicoli rimossi;

d) la restituzione dei veicoli agli aventi diritto;

e) la gestione amministrativa e documentale connessa alle operazioni di rimozione;

f) la reperibilità e il pronto intervento su disposizione della Polizia Locale;

g) la presenza di un carro attrezzi in occasione di manifestazioni ed eventi, quando richiesta dal Comune.

Art. 5 – Durata

La concessione avrà durata di **24 mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto/convenzione o dalla diversa data indicata nel medesimo atto.

Eventuali rinnovi o proroghe saranno ammessi esclusivamente nei casi consentiti dalla normativa vigente e se espressamente previsti negli atti della procedura.

Art. 6 – Modalità di attivazione delle rimozioni

Il concessionario interverrà esclusivamente a seguito di disposizione della Polizia Locale o di altro organo di polizia stradale competente.

La richiesta dovrà indicare, ove possibile:

- luogo dell'intervento;
- tipologia del veicolo;

- targa;
- motivo della rimozione;
- eventuali particolari condizioni di sicurezza;
- destinazione del veicolo.

Il concessionario dovrà garantire la reperibilità secondo le modalità definite nel contratto.

Art. 7 – Tempi di intervento

Il concessionario dovrà raggiungere il luogo indicato dalla Polizia Locale entro il termine massimo di **60 minuti** dalla chiamata, salvo cause di forza maggiore, condizioni di traffico eccezionali o altre circostanze non imputabili al concessionario.

Per esigenze particolari la Polizia Locale potrà richiedere tempi inferiori, compatibilmente con le condizioni operative.

Il mancato rispetto ingiustificato dei tempi di intervento potrà comportare l'applicazione delle penali che saranno previste nel contratto.

Art. 8 – Requisiti dell'operatore

L'operatore dovrà essere in possesso, alla data di presentazione della manifestazione di interesse e per tutta la durata del rapporto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

In particolare dovrà:

- essere titolare della licenza di rimessa prevista dalla normativa vigente;
- disporre di almeno un veicolo idoneo alla rimozione, conforme all'art. 12 del D.P.R. n. 495/1992;
- disporre di idonea area per deposito e custodia dei veicoli;
- possedere le necessarie autorizzazioni amministrative;
- possedere i requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023, per quanto applicabili;
- possedere i requisiti specifici previsti dall'art. 354 del D.P.R. n. 495/1992;
- essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi;
- essere in possesso delle coperture assicurative richieste.

Art. 9 – Mezzi

Il concessionario dovrà garantire la disponibilità di almeno un carro attrezzi idoneo alla rimozione dei veicoli oggetto del servizio.

Il mezzo dovrà essere:

- regolarmente immatricolato;
- omologato;

- in perfetta efficienza;
- conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa;
- assicurato;
- sottoposto alle revisioni previste dalla legge.

Il concessionario dovrà comunicare al Comune gli estremi dei mezzi destinati al servizio.

Eventuali sostituzioni dovranno essere preventivamente comunicate.

Art. 10 – Deposito e custodia

Il concessionario dovrà disporre di un'area idonea alla custodia dei veicoli rimossi.

L'area dovrà garantire:

- adeguata sicurezza;
- protezione dei veicoli;
- accessibilità;
- controllo degli accessi;
- possibilità di consegna e restituzione dei veicoli;
- rispetto della normativa urbanistica, edilizia, ambientale e di sicurezza.

L'ubicazione dell'area dovrà essere indicata nella manifestazione di interesse.

Art. 11 – Tariffe a carico degli utenti

Le somme dovute dagli utenti per la rimozione, il trasporto, la custodia e la restituzione dei veicoli saranno determinate e applicate nel rispetto della normativa vigente e degli atti della concessione.

In particolare, troveranno applicazione le disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento e del D.M. 4 settembre 1998, n. 401, nonché gli eventuali aggiornamenti e provvedimenti tariffari legittimamente adottati.

Il concessionario non potrà applicare tariffe diverse da quelle previste o autorizzate.

Art. 12 – Intervento a vuoto

Per **intervento a vuoto** si intende l'intervento richiesto dalla Polizia Locale nel quale il concessionario:

1. riceve la richiesta di intervento;
2. si reca effettivamente sul luogo;
3. mette a disposizione il mezzo e il personale necessario;
4. non procede alla rimozione del veicolo per causa non imputabile al concessionario.

In tali casi il Comune riconoscerà al concessionario un importo pari a:

€ 100,00 oltre IVA, se dovuta, per ciascun intervento a vuoto.

L'importo non costituisce il "diritto di chiamata" tariffario previsto per le operazioni di rimozione, ma costituisce esclusivamente un **indennizzo/corrispettivo per l'intervento eseguito senza successiva rimozione**, posto a carico del Comune nei limiti previsti dal presente disciplinare.

Art. 13 – Casi in cui l'intervento a vuoto è riconoscibile

L'indennizzo di €100,00 sarà riconosciuto, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

a) veicolo non rinvenuto sul luogo indicato;

b) veicolo già allontanato prima dell'arrivo del carro attrezzi;

c) impossibilità di effettuare la rimozione per circostanze non imputabili al concessionario;

d) cessazione della necessità di rimozione comunicata dalla Polizia Locale dopo l'avvio dell'intervento, purché il concessionario abbia già raggiunto il luogo dell'intervento.

Art. 14 – Casi di esclusione dell'indennizzo

Nessun indennizzo sarà dovuto:

a) se il concessionario non raggiunge il luogo dell'intervento;

b) se il mancato intervento dipende dal concessionario;

c) in caso di mezzo non idoneo o indisponibile;

d) in caso di ritardo ingiustificato;

e) in caso di mancato rispetto delle disposizioni impartite dalla Polizia Locale;

f) quando la richiesta sia stata annullata prima della partenza del mezzo;

g) quando l'impossibilità di effettuare la rimozione sia imputabile a carenze organizzative del concessionario.

Art. 15 – Limite massimo dell'indennizzo

L'indennizzo per interventi a vuoto non potrà superare complessivamente:

€ 2.000,00 oltre IVA, se dovuta, per ciascun anno di durata della concessione.

Al raggiungimento del limite annuale non saranno riconosciuti ulteriori importi a tale titolo.

Il limite si intende riferito esclusivamente agli importi posti a carico del Comune e non incide sulle tariffe che il concessionario potrà legittimamente riscuotere dagli utenti per le effettive operazioni di rimozione.

Art. 16 – Presidio durante manifestazioni ed eventi

Il Comune potrà richiedere la presenza di un carro attrezzi durante:

- manifestazioni pubbliche;
- eventi;
- spettacoli;

- iniziative turistiche;
- festività;
- modifiche temporanee della viabilità;
- situazioni particolari nelle quali la Polizia Locale ritenga necessaria la presenza di un mezzo di rimozione.

Il servizio sarà richiesto con congruo preavviso, salvo situazioni di urgenza.

Art. 17 – Corrispettivo per il presidio

Per il servizio di presidio sarà riconosciuto:

€ 50,00 oltre IVA, se dovuta, per ogni ora di effettiva presenza del carro attrezzi e del relativo personale.

Il conteggio sarà effettuato sulla base dell'orario di effettiva presa di servizio e di cessazione del presidio.

Non saranno riconosciuti tempi di trasferimento dal deposito al luogo dell'evento né tempi di rientro, salvo diversa disposizione espressamente impartita dal Comune.

Per periodi inferiori all'ora il corrispettivo sarà calcolato proporzionalmente, salvo diversa disciplina stabilita nella successiva procedura.

Art. 18 – Limite massimo per il presidio

Il corrispettivo per il servizio di presidio non potrà superare:

€ 3.000,00 oltre IVA, se dovuta, per ciascun anno di durata della concessione.

Al raggiungimento di tale limite non saranno riconosciuti ulteriori importi a carico del Comune per tale prestazione.

Art. 19 – Limite complessivo delle prestazioni a carico del Comune

Per ciascun anno di durata del rapporto, la spesa massima posta a carico del Comune per le prestazioni disciplinate dagli artt. 12 e 16 è fissata in:

Prestazione	**Massimo annuo**
Interventi a vuoto	€ 2.000,00
Presidio eventi	€ 3.000,00
Totale massimo annuo	**€ 5.000,00**

Gli importi si intendono al netto dell'IVA, ove dovuta.

Per la durata biennale il limite massimo complessivo è pari a **€ 10.000,00 oltre IVA, se dovuta**.

Art. 20 – Documentazione degli interventi

Ogni intervento dovrà essere documentato mediante apposito rapporto contenente almeno:

- data e ora della chiamata;
- soggetto richiedente;
- luogo dell'intervento;
- targa del veicolo;
- tipologia del veicolo;
- ora di partenza;
- ora di arrivo;
- operazioni eseguite;
- esito dell'intervento;
- eventuale motivo della mancata rimozione;
- identificativo dell'operatore intervenuto.

Per i presidi durante eventi dovranno essere indicati:

- evento;
- luogo;
- data;
- ora di inizio;
- ora di fine;
- personale presente;
- mezzo impiegato;
- eventuali interventi effettuati.

Art. 21 – Fatturazione

Gli importi eventualmente dovuti dal Comune saranno fatturati con cadenza mensile o secondo la diversa periodicità stabilita nel contratto.

La fattura dovrà essere accompagnata dalla documentazione attestante le prestazioni effettuate.

Il Comune procederà alla liquidazione previa verifica della regolarità delle prestazioni.

Art. 22 – Divieto di autonomo intervento

Il concessionario non potrà procedere autonomamente alla rimozione di veicoli per conto del Comune in assenza di disposizione dell'organo competente.

Resta ferma la possibilità per il concessionario di svolgere attività di soccorso stradale o altre attività commerciali proprie, purché non interferenti con il servizio pubblico oggetto della concessione.

Art. 23 – Obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà:

- garantire continuità del servizio;
- garantire reperibilità;
- assicurare personale adeguatamente formato;
- mantenere i mezzi in perfetta efficienza;
- garantire la custodia dei veicoli;
- evitare qualsiasi danneggiamento;
- rispettare le prescrizioni della Polizia Locale;
- mantenere le coperture assicurative;
- rispettare la normativa in materia di sicurezza;
- rispettare gli obblighi contributivi e previdenziali;
- tenere la documentazione relativa agli interventi;
- consentire i controlli del Comune;
- comunicare tempestivamente ogni variazione relativa a mezzi, deposito, autorizzazioni e requisiti.

Art. 24 – Responsabilità

Il concessionario sarà responsabile dei danni cagionati ai veicoli e a terzi durante le operazioni di rimozione, trasporto e custodia, secondo la normativa vigente.

Il concessionario dovrà garantire idonea copertura assicurativa.

Art. 25 – Cauzione e garanzie

Le garanzie eventualmente richieste saranno stabilite nella successiva procedura di affidamento, in relazione alla natura e al valore della concessione e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 26 – Penali

La successiva convenzione potrà prevedere penali per:

- mancato intervento;
- ritardo ingiustificato;
- indisponibilità del mezzo;
- mancata reperibilità;
- irregolare custodia;
- violazione degli obblighi documentali;

- applicazione di tariffe non autorizzate;
- mancata presenza durante eventi regolarmente richiesti.

Gli importi delle penali saranno definiti negli atti della successiva procedura.

Art. 27 – Manifestazione di interesse

Gli operatori interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

La presentazione potrà avvenire esclusivamente mediante PEC all'indirizzo:

protocollodiamante@pec.it

entro le ore 10:00 del giorno 31/10/2026.

Art. 28 – Documentazione da presentare

Alla manifestazione dovranno essere allegati:

1. modello di manifestazione di interesse;
2. documento di identità del sottoscrittore, salvo sottoscrizione digitale;
3. copia della licenza di rimessa;
4. indicazione dell'area di deposito;
5. elenco dei mezzi disponibili;
6. eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Comune.

Art. 29 – Successiva procedura di affidamento

Conclusa l'indagine di mercato, il Comune procederà, ove ne ricorrano i presupposti e sussistano le condizioni di legge, all'avvio della successiva procedura per l'affidamento in concessione del servizio.

L'Amministrazione **si riserva di procedere alla successiva procedura di affidamento anche qualora pervenga una sola manifestazione di interesse**, purché l'operatore economico risulti in possesso dei requisiti richiesti e permangano le condizioni per procedere all'affidamento secondo la normativa vigente.

Qualora il valore della concessione risulti inferiore alla soglia europea, il Comune potrà procedere ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, previa consultazione degli operatori economici individuati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La presentazione di una sola manifestazione di interesse **non determina l'affidamento diretto della concessione** in favore dell'operatore che l'abbia presentata, ma consente all'Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, di procedere alla successiva fase di affidamento nel rispetto della disciplina applicabile.

Qualora pervengano più manifestazioni di interesse, l'Amministrazione procederà secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli atti della successiva procedura.

Resta in ogni caso ferma la facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'affidamento qualora, a seguito dell'istruttoria, non sussistano i presupposti di legge, non risulti conveniente o opportuno procedere, ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 30 – Criterio di selezione nella successiva procedura

Il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione saranno stabiliti nel successivo disciplinare di gara/procedura.

L'Amministrazione potrà prevedere, in relazione alle caratteristiche del servizio, criteri riguardanti:

- organizzazione del servizio;
- tempi di intervento;
- caratteristiche e numero dei mezzi;
- ubicazione e caratteristiche del deposito;
- modalità di reperibilità;
- esperienza specifica;
- qualità del servizio;
- condizioni economiche, nei limiti consentiti dalla normativa e dalla struttura della concessione.

Art. 31 – Nessun diritto all'affidamento

La partecipazione alla presente indagine non costituisce diritto all'affidamento, né garantisce l'invito alla successiva procedura.

Il Comune potrà non procedere all'affidamento per motivi di pubblico interesse, sopravvenute esigenze, assenza di condizioni economiche o tecniche idonee o per qualsiasi altra ragione prevista dalla legge.

Art. 32 – Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Diamante, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti e mediante gli ulteriori strumenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente.

Art. 33 – Trattamento dei dati personali

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Art. 34 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Progetto è:

Ten. Dott. Antonio GRECO

Art. 35 – Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano il Codice della Strada, il relativo Regolamento di esecuzione, la disciplina tariffaria vigente, il D.Lgs. n. 36/2023 e ogni altra disposizione applicabile.

Diamante, 15/10/2026

Il Responsabile del Settore VI

Ten. Dott. Antonio GRECO

COMUNE DI DIAMANTE PROVINCIA DI COSENZA